Allegato alla DCC n°03/dell'11/03/2015
Il Segretario Generale
Balestrini dott.ssa Raffaella

CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E USO DEGLI ORTI URBANI

Articolo 1 - DEFINIZIONE

Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione di singoli o di nuclei familiari residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso dei concessionari secondo tecniche naturali di coltivazione.

Articolo 2 – FINALITA'

L'idea progettuale degli Orti Urbani si propone :

a) di praticare e diffondere conoscenze e tecniche naturali di coltivazione, tipiche della tradizione nel territorio, convinti che un recupero del rapporto diretto e attivo con la natura rivesta un valore sociale e culturale;

b) di incrementare le possibilità di aggregazione e le occasioni di incontro tra cittadini, permettendo lo sviluppo di iniziative ricreative e culturali e stimolando la coesione sociale e la collaborazione intergenerazionale;

c) di permettere l'accesso alla terra e proporsi come integrazione al reddito per le famiglie e i singoli che ne abbiano necessità.

Articolo 3 – AREA DESTINATA AD ORTI URBANI FAMILIARI

L'area comunale destinata a orti urbani è situata nel centro abitato del capoluogo e più precisamente in via Nizza, per un'estensione di circa 1.326 mq. all'interno dell'area di cui agli estremi catastali Fg 32 mapp. 450-863 del NCT. L'Amministrazione comunale, previa convenzione per la gestione degli orti sociali, può concedere la gestione degli orti sociali, come sopra identificati, ad un soggetto no profit operante nell'ambito dell'integrazione sociale (di seguito denominato Gestore).

Articolo 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione concede a titolo gratuito l'utilizzo dell'area di proprietà comunale con destinazione ad orti sociali e orto didattico agli assegnatari dei lotti ed in convenzione al Gestore.

Spetterà all'Amministrazione Comunale:

a) l'assegnazione degli orti, previa pubblicazione del bando comunale;

b) la definizione della graduatoria provvisoria e definitiva, la gestione di eventuali ricorsi e la relativa comunicazione agli interessati;

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Sarà obbligo del Gestore:

a) la gestione degli orti nel rispetto del presente Disciplinare;

b) la manutenzione ordinaria dell'area;

c) l'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi di circa 30 mq;

d) la sistemazione iniziale dell'area;

e) l'installazione di eventuali ricoveri di attrezzi e bacheche informative;

f) il controllo delle modalità di regolare utilizzo degli orti da parte degli assegnatari;

g) la riscossione con cadenza annuale della tariffa per la concessione degli orti concordata con il Comune prima del bando, rilasciando apposita ricevuta dalla quale risulti l'individuazione dell'orto in oggetto e l'importo pagato;

h) la rendicontazione al Comune delle entrate e delle uscite dell'attività di gestione a fine anno;

i) organizzazione di corsi di orticoltura secondo tecniche naturali di coltivazione (fatto salvo un congruo numero di iscritti) ed eventuali convegni o momenti di socialità legata ai temi dell'agricoltura e della eco sostenibilità.

j) la cura dei rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;

k) la segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;

l) la vigilanza affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione e del ricovero degli attrezzi;

m) la convocazione dell'assemblea degli Assegnatari con cadenza almeno semestrale.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

L'Assegnatario è obbligato a:

a) provvedere alla manutenzione e pulizia delle parti comuni, secondo le disposizioni dettate dal gestore ed affisse in bacheca;

b) curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;

c) non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;

d) pagare il canone annuo stabilito dal comune entro e non oltre il 30° giorno dall'assegnazione (o riassegnazione) dell'appezzamento;

e) sottoscrivere e rispettare il presente Disciplinare;

f) vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Gestore ogni eventuale anomalia;

g) pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione da eventuali arbusti e/o erbacce;

Articolo 7 - CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato alla persona richiedente. I singoli lotti, individuati con targa numerica apposta dal Gestore, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato chiaramente lungo il margine.

La concessione degli orti viene disposta a cadenza triennale. E' compito degli uffici comunali preposti predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista e predisporre l'elenco degli assegnatari.

La procedura di assegnazione organizzata come sopra, verrà pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi per quindici giorni all'Albo Pretorio, nel sito internet comunale, e nelle bacheche presso il Comune e presso l'area in assegnazione ed eventualmente sui principali quotidiani locali.

Articolo 8 – CRITERI PREFERENZIALI DI ASSEGNAZIONE

I requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda di concessione sono:

- essere maggiorenni e residenti a Piazzola sul Brenta alla data di scadenza del bando;
- non avere la proprietà o altro diritto reale su appezzamenti di terreno coltivabile;
- non essere comodatario o locatario di appezzamenti di terreno coltivabile.

Si definisce come terreno coltivabile un appezzamento superiore ai 50 mq. disponibile per la coltivazione (es. il giardino condominiale, anche superiore a mq. 50 può risultare indisponibile alla coltivazione).

La concessione degli appezzamenti potrà essere effettuata anche a beneficio di soggetti non residenti, a condizioni che siano soddisfatte, nel giorno di chiusura del bando, le richieste dei cittadini residenti. Varrà come unico criterio per la formazione della graduatoria dei non residenti, il giorno e l'ora di arrivo delle domande presso l'ufficio Protocollo del Comune.

I criteri per l'assegnazione dei punteggi in graduatoria, sono determinati come segue:

Criteri	Punteggi
Età superiore ai 65 anni	1
Condizione di invalidità con percentuale compresa tra il 33% e il 50% accertata dalle competenti commissioni mediche	1
Condizione di invalidità con percentuale superiore al 50% accertata dalle competenti commissioni mediche	2,5
Lavoratori in disoccupazione/mobilità con famigliari a carico	2
Lavoratori inoccupati con famigliari a carico	2,5
Residenza in complesso condominiale	2
Nucleo famigliare numeroso (da 6 componenti in su)	1

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio protocollo. A parità di punteggio varrà come criterio preferenziale il giorno e l'ora di arrivo delle domande all'ufficio protocollo.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine della graduatoria. Ad essa si attingerà anche per eventuali surroghe ed in tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza.

Articolo 9 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari. In caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentrano i richiedenti esclusi in ordine di graduatoria. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio, i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 8. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per motivi di pubblica necessità, con preavviso di trenta giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Piazzola sul Brenta decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 10 - ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi. Tale condizione va comunicata per iscritto al Gestore.

Articolo 11 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito ogni tre anni con delibera di Giunta Comunale.

Per le assegnazioni effettuate in corso d'anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di utilizzo.

Articolo 12 - COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 13 - RICOVERI

Gli eventuali ripostigli predisposti dal Gestore, dovranno essere della stessa tipologia e dimensioni, mantenuti in ordine e in buono stato di manutenzione. La loro installazione andrà preventivamente comunicata all'ufficio tecnico comunale, mediante rappresentazione grafica e/o depliant illustrativo, il quale provvederà a rilasciare nulla-osta provvisorio. Dovranno conservare la destinazione, e non prevedere la presenza di materiale privato non pertinente all'attività orticola. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.

Articolo 14 - ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m

1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini. La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 15 - DIVIETI

E' vietato inoltre agli Assegnatari:

a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione (fatte salve le condizioni di cui all'art. 10);

b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;

c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);

d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;

e) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;

f) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;

g) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;

h) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;

i) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;

j) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze pericolose e/o non ammesse dal Disciplinare CE 834/2007 antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;

k) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate o autorizzate temporaneamente da un assegnatario.

l) Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Disciplinare Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 16 - ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, sono vietati schiamazzi e rumori molesti nelle fasce di riposo.

Articolo 17 - VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Gestore.

Gli assegnatari devono in ogni caso consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'Ufficio Tecnico del Comune a un referente del Gestore e tramite quest'ultimo agli assegnatari.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare al Gestore eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti.

Articolo 18 - REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Disciplinare comporterà, da parte dell'Amministrazione Comunale, la revoca dell'assegnazione.

Il comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura; danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti; detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione degli strumenti urbanistici o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 19 - FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.